

## **REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA ZONA DI SOSTA PROLUNGATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA.**

- 1) L'attività commerciale e di vendita diretta di prodotti agricoli nell'area di sosta prolungata può essere esercitata il giovedì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30; in caso di giorno festivo è anticipata al primo giorno feriale antecedente tale data con medesimo orario.
- 2) Gli operatori interessati all'assegnazione dell'area devono essere presenti sulla zona istituita entro le ore 8,30 con la documentazione prevista dalle norme vigenti.
- 3) Lo spazio riservato all'attività commerciale di prodotti ittici, come delimitato sulla pavimentazione, è assegnabile ad un solo operatore.
- 4) L'area di cui al precedente punto 3) è assegnabile ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto medesimo.
- 5) L'ammissione al posteggio avverrà secondo i criteri dettati dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001.
- 6) Lo spazio riservato alle attività degli imprenditori agricoli, come delimitato sulla pavimentazione, è assegnabile a n. 4 (quattro) operatori.
- 7) Si intendono imprenditori agricoli i soggetti individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, come sostituito dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e dagli altri soggetti previsti dall'art. 1, c. 2, del decreto medesimo.
- 8) L'ammissione allo spazio riservato avviene secondo il seguente ordine di priorità:
  - aziende aventi sede nel comune di Pinasca;
  - aziende aventi sede nei seguenti comuni: Villar Perosa, Inverso Pinasca, Perosa Argentina;
  - aziende aventi sede in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, in altre province della Regione Piemonte;
  - maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base della titolo abilitativo esibito;
  - maggiore anzianità nell'attività di imprenditore agricolo, come risultante dalla visura camerale;
  - minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni.
- 9) L'area deve essere liberata entro le ore 13.00.

- 10) Il Sindaco con propria ordinanza può sospendere temporaneamente la possibilità di installarsi nella zona per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità e pubblico interesse, nonché in concomitanza con fiere o altre manifestazioni analoghe.
- 11) Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori, il C.O.S.A.P. è dovuto per la cifra corrispondente arrotondata per difetto all'euro.
- 12) Gli operatori hanno l'obbligo categorico di tenere libero da rifiuti, puliti e disinfettati, lo spazio e gli scarichi delle acque pluviali e/o fognari a pena di esclusione dalle assegnazioni future.
- 13) Alle violazioni delle presenti disposizioni si applicano altresì le norme statali, regionali e comunali vigenti.